



# COMUNE DI ROTTOFRENO

## ICI 2009

DELIBERA C.C. N.66 DEL 30/12/2008

### ALIQUOTE:

- o ORDINARIA (terreni, immobili, aree fabbricabili).....7 per mille

**DECRETO-LEGGE 93/2008 pubblicato il 28/05/2008:**

**A DECORRERE DALL'ANNO 2008 E' ESCLUSA DALL'ICI L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO E QUELLE AD ESSA EQUIPARATE COME DA ART.22 REGOLAMENTO COMUNALE\*.**

**L'ESCLUSIONE NON E' APPLICABILE per abitazioni con categoria catastale A/1-A8-A/9**

### MODALITA' DI PAGAMENTO:

- o VERSAMENTO SU CONTO **CORRENTE POSTALE** n. **11952405**  
intestato a: COMUNE DI ROTTOFRENO – SERVIZIO TESORERIA – I.C.I.
- o MODELLO F24

**Art. 19** Regolamento Comunale: **L'imposta è ridotta del 50 per cento** per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, nella quale deve dichiarare la data di inizio di tali condizioni. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori ovvero se antecedente la data alla quale l'immobile è comunque utilizzato.

### \*ART.22 UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:

a) Sono equiparate alle abitazioni principali :

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ;
- 2) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- 3) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate ;
- 4) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate ;
- 5) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenti anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.

Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito :

- 1) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti) ;
- 2) al coniuge, ancorché separato o divorziato.

→ **(I CASI DI EQUIPARAZIONE, IN PARTICOLARE L'USO GRATUITO A PARENTI ED AFFINI, SONO DA SEGNALARE AGLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PRIMA DEL PAGAMENTO)** ←